

# STATUTO FOToclub ETRURIA APS



## ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "FOToclub ETRURIA APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Cortona e con durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

## ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la promozione della fotografia con la finalità di aggregare le persone e promuovere il territorio e iniziative culturali ed artistiche.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Allestire mostre fotografiche i cui temi possono spaziare dall'attualità alla storia, dal sacro al profano, dalla realtà alla metafisica, con taglio spesso reportagistico e documentaristico, ma talvolta anche con intento di denuncia sociale, oppure di natura artistico-creativa, seguendo un gusto estetico comunque mai fine a se stesso, bensì intriso di emozioni, di suggestioni e di evocazioni.
- Curare pubblicazioni autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico del territorio ed anche alla valorizzazione della storia del territorio.
- Svolgere attività didattica e di formazione continua rivolta espressamente ai soci, organizzando corsi, workshop, incontri, dibattiti e conferenze aperte al pubblico al fine di diffondere e incentivare la passione fotografica nella comunità locale.
- Valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio organizzando eventi, mostre fotografiche e realizzando pubblicazioni che contribuiscano alla sensibilizzazione verso il patrimonio culturale e paesaggistico locale.

## FOToclub ETRURIA APS - STATUTO

- Collaborare con le istituzioni scolastiche locali, al fine di promuovere attivamente iniziative quali corsi di fotografia per le scuole di vario livello, attraverso i corsi si vuole sensibilizzare i bambini/ragazzi al rispetto dell'ambiente e degli altri attraverso un mezzo artistico e culturale qual è la fotografia.
- Attività di beneficenza a favore di associazioni, anche promuovendo raccolte fondi di beneficenza all'interno dei propri eventi quali ad esempio le mostre di fotografia che vengono allestite.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'organo di amministrazione può, in qualsiasi momento, deliberare la nomina di Benemerito a persone che si siano distinte per attività, meriti o contributi, sia direttamente collegati all'associazione che non. I benemeriti non dovranno versare la quota associativa e la nomina non ha scadenza. I benemeriti avranno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'associazione, ma non avranno diritto di voto in assemblea e non potranno essere eletti nel consiglio di amministrazione.

## FOTOCUB ETRURIA APS - STATUTO

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- utilizzare gli strumenti di proprietà dell'associazione, previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;

### ART. 5

#### (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dopo la scadenza che è fissata al 31/12 di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### ART. 6

#### (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- L'Organo di controllo, ove nominato;

### ART. 7

#### (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto (vale anche per gli associati ETS), per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

## FOToclub ETRURIA APS - STATUTO

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può in alternativa essere inviata mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, o in alternativa quando viene convocata dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- esamina ed approva la relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno trascorso;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e la relazione previsionale dell'attività per l'anno in corso.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### ART. 8

#### (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere le singole cariche interne all'Organo di amministrazione;
- stabilire l'importo e le modalità e i termini per il versamento della quota di iscrizione annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;

## FOToclub ETRURIA APS - STATUTO

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire e limitare l'uso da parte dei singoli soci e di terzi di tutto il patrimonio e le attrezzature in dotazione dell'associazione;

L'Organo di amministrazione è formato da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni con possibilità di essere rieletti senza limite nel numero dei mandati. La cooptazione non è ammessa; non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti perché non contrasta con il principio di elettività.

L'Organo di amministrazione, immediatamente dopo la sua costituzione, nomina internamente le seguenti cariche:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Cassiere

Il segretario cura tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal presidente. Esercita le funzioni di segretario in seno alle Assemblee e alle riunioni dell'Organo di amministrazione, redigendone il verbale. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario, tiene inoltre un libro inventario nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili di proprietà dell'associazione.

Il cassiere cura la contabilità e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente a quella del presidente sul conto corrente bancario dell'associazione. Le cariche di segretario e cassiere, su decisione dell'Organo di amministrazione, possono essere ricoperte da una stessa persona.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Qualora uno dei componenti dell'Organo di amministrazione sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decadrà, automaticamente dalla sua carica

In caso di dimissioni o decadimento nei casi previsti dall'art. 5 di uno o più membri dell'Organo di amministrazione, questi verranno sostituiti da colui o da coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti durante le ultime elezioni. In caso di indisponibilità o di rifiuto di questi, l'Organo di amministrazione ha il potere amministrare anche con un numero di membri inferiori a 7 ma non inferiore a 5. Nel caso che non fosse possibile raggiungere il numero minimo di 5 membri, verrà convocata un'assemblea straordinaria per eleggere il o i nuovi componenti mediante votazioni.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti (vd. Art. 8).

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

## **FOToclub ETRURIA APS - STATUTO**

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ....).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

### **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 14 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

## **FOToclub ETRURIA APS - STATUTO**

### **ART. 15 (Beni Materiali)**

Tutto il materiale in dotazione all'associazione è registrato in apposito libro inventario, ed è a totale disposizione dell'associazione per il solo conseguimento dei fini istituzionali. L'Organo di amministrazione può deliberare di sostituire, alienare parte o tutto il materiale in dotazione, allo scopo di aumentarne la qualità tecnica, o per adeguarlo al naturale sviluppo tecnologico, o perché si intendono perseguire attività diverse, ma sempre con il solo intento di meglio conseguire i fini istituzionali.

L'uso da parte dei singoli soci e di terzi è limitato e strettamente regolamentato dall'Organo di amministrazione. L'organo di amministrazione può in qualsiasi momento deliberare, su richiesta del singolo socio, il prestito di materiale di proprietà dell'associazione. Il prestito dovrà essere registrato dal segretario, che registrerà gli estremi anagrafici del socio richiedente, e la data del prestito. Il prestito non potrà avere una durata superiore ai 30 giorni di calendario. In caso di smarrimento o danneggiamento del bene avuto in prestito, il socio sarà tenuto ad un risarcimento economico, che verrà quantificato dall'Organo di amministrazione sulla base del valore oggettivo del bene e del suo stato di usura.

### **ART. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 17 (Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## FOToclub ETRURIA APS - STATUTO

### ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

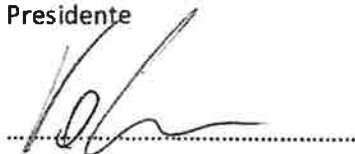
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

### ART. 21 (Rinvio)

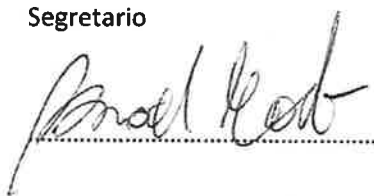
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

### FIRME

Presidente



Segretario



Consiglieri

